

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Tiziano Galeazzi
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 12 maggio 2019 n. 74.19 Finanziamenti dal Qatar alla Comunità islamica in Ticino

Signori deputati,

con il vostro atto parlamentare ponete alcuni interrogativi riguardanti la diffusione dell'islam politico legato al movimento dei Fratelli musulmani e il suo finanziamento, da anni, anche in Ticino tramite l'associazione non governativa Qatar Charity, legata alla famiglia che regge lo Stato del Qatar.

Come da voi sottolineato, la tematica legata al finanziamento di movimenti islamici in Europa proveniente da diversi paesi islamici, è già stata sollevata dalle interrogazioni del 18 aprile 2016 n. 61.16: *"Dal caso Erdogan al Ticino: chi finanzia le moschee e i centri islamisti in Ticino"* e dell'8 maggio 2017 n. 97.17: *"Vietare le attività di tutti i gruppi di predicazione islamica nel nostro Cantone"*. A tale proposito rimandiamo alle nostre risposte.

Inoltre, ricordiamo che il tema da voi sollevato è principalmente di competenza federale e, specialmente per quanto riguarda i finanziamenti delle organizzazioni islamiche, è stato oggetto di vari atti parlamentari a livello federale, in particolare l'interpellanza n. 15.4193 *"Finanziamento dello "Stato islamico"*, alla cui risposta pure rinviamo.

Come premessa constatiamo che la libertà di credo e coscienza è garantita dall'art. 15 della Costituzione federale (Cost. Fed.; RS 101) e dall'art. 8 lett. b della Costituzione cantonale (Cost.; RL 101.000), mentre l'art. 23 Cost. Fed. e l'art. 8 lett. d Cost. statuiscono la libertà d'associazione. Rammentiamo a tale proposito che i diritti fondamentali valgono per tutti i cittadini in egual modo, indipendentemente dalla loro religione. La limitazione dei diritti fondamentali è possibile soltanto per preservare un interesse pubblico preponderante.

La diffusione dell'islamismo, anche se nella sua forma radicale e conservatrice, non è di per sé illegale, se non è provata un'istigazione alla violenza nei suoi vari aspetti, come ad esempio il sostegno a gruppi dediti ad attività terroristiche.

Ad oggi, in Svizzera (come pure nel resto dell'occidente) il movimento dei Fratelli Musulmani non è considerato quale un movimento terroristico illegale. La lista delle organizzazioni e dei gruppi da osservare (lista d'osservazione), giusta la Legge federale sulle attività informative (LAIn, RS 121), non menziona infatti attualmente i Fratelli Musulmani tra quelle entità che possono essere oggetto di osservazione da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

Solo in alcuni paesi orientali, Egitto in primis, i Fratelli Musulmani sono stati dichiarati illegali; sebbene tali decisioni siano legate a questioni più politiche che non dettate da un pericolo alla sicurezza interna. Neppure gli Stati Uniti li hanno, per il momento, inseriti nella loro lista delle organizzazioni terroristiche.

Pur essendo noto che i Fratelli Musulmani rappresentano una delle più importanti organizzazioni islamiste e che il loro approccio politico all'islam spesso risulta molto radicale, queste considerazioni non sono sufficienti per ritenerli fuorilegge, almeno ai sensi della legislazione Svizzera.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Il Consiglio di Stato può confermare che i fondatori della Comunità islamica erano membri del movimento fondamentalista "Fratelli Musulmani" e che essa è tuttora gestita da membri di questo movimento?

In entrata giova ricordare che la protezione dello Stato è di competenza federale e non cantonale. Ciò premesso, rimandiamo a quanto esposto sopra e sottolineiamo che non è lecito catalogare (per non dire schedare!) le persone riferendosi a elementi discriminatori quali il credo religioso e le opinioni politiche. Non è quindi lecito né tantomeno opportuno che il Consiglio di Stato raccolga informazioni al fine di associare taluni soggetti/organizzazioni ai Fratelli Musulmani.

Si ricorda inoltre che i dati personali meritevoli di particolare protezione, sono soggetti a norme inerenti alla protezione della personalità e dei dati.

2. La Qatar Charity è un organismo legato alla famiglia dello Stato del Qatar che diffonde l'Islam radicale e politico dei Fratelli Musulmani, i quali si battono per impedire l'integrazione dei musulmani nelle società non islamiche e per creare delle società parallele. In che modo il Consiglio di Stato monitorizza e previene per evitare che tali ideologie radicali insegnate nei centri specifici si espandano e si scontrino con le nostre leggi e con la nostra Costituzione?

In generale, il proselitismo religioso, purché non sfoci in azioni di propaganda e incitazione alla violenza, come pure al sostegno di gruppi considerati illegali come lo Stato Islamico, Al-Quaïda o altre organizzazioni associate, è un diritto costituzionale. In Svizzera essere un musulmano radicale non è considerato illecito. In assenza di attività che istigano alla violenza, non vi sono le basi legali per agire.

Per quanto concerne la prevenzione, il Cantone ha deciso di dotarsi di un dispositivo di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento allo scopo di promuovere misure di sensibilizzazione presso la popolazione, le associazioni sportive e religiose, gli enti partner nel settore della migrazione e dell'amministrazione pubblica cantonale e comunale. Tra queste misure rientra pure la messa in esercizio del portale (www.stopradicalizzazione.ch) di informazione e di prevenzione del fenomeno. Questo dispositivo rientra nel Piano d'azione nazionale (PAN) che la Confederazione promuove dal dicembre 2017.

Inoltre rammentiamo che il Governo è impegnato a salvaguardare la sicurezza pubblica, agendo per il tramite della Polizia cantonale che previene le minacce e mantiene l'ordine legalmente costituito. Il diritto in materia di polizia è dunque essenzialmente volto a prevenire, a tenere sotto controllo le situazioni di pericolo concrete o prevedibili oppure a porre fine a turbamenti esistenti. A tale scopo e nell'ottica della protezione dello Stato sono mantenuti stretti contatti, da parte dei preposti servizi della Polizia cantonale con le autorità federali, le quali, come già indicato sopra, sono primariamente competenti in questo ambito.

3. L'Esecutivo è a conoscenza di altri finanziamenti provenienti in passato dal Qatar o da altri Paesi esteri e destinati alla Comunità islamica del Ticino o ad altre associazioni islamiche operanti nel Ticino? E se sì, a quanto ammontano questi versamenti?

Rimandiamo a quanto esposto sopra e ricordiamo che conformemente agli artt. 15 Cost. fed. e 8 Cost., fintantoché i finanziamenti avvengono in maniera trasparente e non violano normative svizzere, non costituiscono reato; di conseguenza non possono essere oggetto di accertamenti

particolari. Diversa la situazione nel caso in cui il vero obiettivo perseguito con il finanziamento dovesse risultare essere l'incoraggiamento di reati violenti di stampo terroristico; in questo caso, ovviamente, sarebbe punibile.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 4 ore lavorative.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)